

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

R.G.N. 24059/2020

Cron.

Rep.

Ud. 24/03/2026

PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

- ricorrente -

contro

- controricorrente -

2026

2862



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 9/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda di Massimo Franchi riconoscendogli il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata da INPS dal 1 maggio 2015 in regime di pro-rata internazionale a seguito del cumulo con contribuzione versata in Belgio.

2. Risulta dalla sentenza che il sig. Franchi è titolare dal febbraio 2014 di pensione belga, ottenuta con i soli contributi belgi (riferiti agli anni 1970/1983) e dal 1 maggio 2015 di pensione italiana, ottenuta sommando ai contributi italiani del periodo 1983/2001 (527) anche quelli belgi.

Secondo la corte fiorentina, sulla pensione italiana Massimo Franchi ha diritto alla integrazione al minimo, sul presupposto che la pensione belga, da qualificare come reddito diverso, è inferiore al tetto massimo dei redditi annui entro il quale è possibile ricevere l'integrazione al minimo della pensione in godimento.

La Corte osserva che:

-errato è l'argomento dell'INPS per cui la pensione italiana e quella belga dovrebbero essere considerate un'unica prestazione pensionistica, di tal ch  il trattamento (composto dalla somma delle due prestazioni) supererebbe il trattamento minimo: anche se le due prestazioni non sono reciprocamente



autonome, perché quella italiana ha richiesto la contribuzione belga per integrare il requisito contributivo, la pensione belga va, comunque, considerata un reddito diverso da valutare ai fini di verificare se sussistono le condizioni per integrare al minimo quella italiana.

- si deve fare riferimento all'art. 8 della legge n. 153/1969 per cui "i trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni";

-inoltre, per il comma 3, "ai fini dell'integrazione si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di paesi legati all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale";

-la previsione espressa che della pensione straniera si debba "tener conto" va intesa nel senso che quest'ultima rappresenta un reddito diverso dalla pensione italiana per verificare se compatibile con i limiti di reddito;

-«A tal fine – afferma la Corte - l'art. 6 del d.l. 463/1983 stabilisce che l'integrazione al minimo non spetta a coloro che sono titolari di altri redditi di importo determinato (pacificamente superiori alla pensione belga in godimento).... La conclusione raggiunta sulla base della normativa nazionale non viene smentita da quella eurounitaria. Infatti, secondo il regolamento CE 883/2004 (in tal senso conforme al precedente regolamento CEE 1408/71), gli effetti giuridici che la pensione belga produce nello Stato italiano devono essere ricostruiti sulla base della disciplina nazionale italiana, senza che quella



«L'unità unitaria imponga alcuna considerazione unitaria delle due prestazioni ai fini del diritto all'integrazione riconosciuto dalla legge italiana».

3. INPS impugna la decisione denunciando la violazione dell'art. 58 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (modificato da Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009), articolo – collocato nel capitolo relativo alle Pensioni di vecchiaia e rubricato “Attribuzione di un'integrazione” – in forza del quale “Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo. 2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima”, norma da cui si ricaverebbe che l'integrazione è dovuta solo se la somma delle due prestazioni (italiana e straniera) è inferiore a detto minimo e che ciò varrebbe anche laddove la prestazione estera sia autonoma.

3.1. Secondo INPS, fra le “prestazioni” cui si riferisce l'art. 58 vi sono altresì le prestazioni autonome, contemplate nell'art. 52 del medesimo Regolamento, relativo ai criteri di liquidazione delle prestazioni, che prevede che “L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: a) a



norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma); b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità: i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico; ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro-rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati" e stabilisce anche che "L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b)".

3.2. Di conseguenza, l'integrazione al minimo potrebbe essere riconosciuta solo ove la somma delle prestazioni percepite dall'interessato (ossia, la pensione estera autonoma e la pensione italiana in pro-rata) sia inferiore all'importo della prestazione minima.

4. Ad avviso del controricorrente, viceversa, dalla lettura combinata delle disposizioni del Regolamento invocato nel ricorso emerge che la disciplina è nel senso di stabilire che "gli effetti giuridici che la pensione belga produce in Italia devono



essere rinvenuti sulla base della legislazione nazionale italiana, non imponendo alcuna considerazione unitaria delle due prestazioni pensionistiche ai fini del diritto all'integrazione riconosciutagli dallo Stato membro di residenza", di tal ch  "spetta al legislatore dello Stato membro di residenza (nel nostro caso quello italiano) statuire sul diritto all'integrazione al minimo, definendo entit  della prestazione minima e parametri di accesso al beneficio", con la conseguenza che, in base alla legislazione italiana, la pensione estera autonoma non si sommerebbe al pro-rata italiano ma dovrebbe essere considerata solo al fine di verificare se sono stati superati i limiti di reddito oltre i quali l'integrazione non spetta, cos  come ha statuito la Corte d'appello di Firenze.

**DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICABILI AI FATTI
DELLA CONTROVERSIA PRINCIPALE E DISPOSIZIONI
DEL DIRITTO DELL'UNIONE**

A) Disciplina nazionale.

1. La legislazione italiana prevede il diritto ad una integrazione del trattamento minimo di pensione, con esclusione delle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (ex legge n. 335/1995, art. 1, comma 16), che spetta anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virt  del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali materia di assicurazione sociale, purch  l'interessato non superi specifici limiti di reddito.

2. L'art. 8 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni stabilisce infatti che "1. Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione



sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

2. I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni (comma come sostituito dall'art. 7 della legge n. 407/1990).

3. Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996,



risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro" (comma come sostituito dall'art. 3, comma 14, della legge n. 335/1995).

3. L'art. 6 del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n.638/1983, prevede limiti reddituali superati i quali l'integrazione non compete: «1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con



quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di



quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione».

B) Diritto dell'Unione Europea.

1. Il Regolamento (CE) n. 883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, concretizza gli obblighi derivanti dal rispetto del principio della libertà di circolazione dei lavoratori.

2. I considerando 1 e 4 del Regolamento così recitano: «(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione. (...) (4) È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento».

3. L'articolo 1, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) t) "periodo di assicurazione", i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione (...)».

4. L'art. 4, relativo al principio della parità di trattamento, stabilisce che, "Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato".



5. Il successivo articolo 6, intitolato "Totalizzazione dei periodi", prevede che, "Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: – l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, – l'ammissione al beneficio di una legislazione, o – l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica".

6. L'art. 52, recante il titolo «Liquidazione delle prestazioni», individua i criteri di liquidazione nei seguenti termini: «1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro-rata), secondo le seguenti modalità:

i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione,



l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;

ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro-rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati (...)

3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) (...).

7. Per quanto riguarda più specificamente il dubbio interpretativo oggetto della presente ordinanza, l'art. 58 del Regolamento n. 883/2004 ("Attribuzione di una integrazione"), prevede che "1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo. 2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima".

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE



1.Come più volte ricordato dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione, le disposizioni del Regolamento n. 883/2004 non organizzano un regime comune di previdenza sociale, ma hanno come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra i diversi regimi nazionali che continuano a sussistere. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v. CGUE 21.2.2013, Salgado González, C-282/11, e CGUE 7.12.2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16).

2.Poiché il Regolamento n. 883/2004 (e precedentemente quello n. 1408/1971) non determina i presupposti ai quali è subordinato il perfezionarsi dei periodi di occupazione o di assicurazione, tali presupposti (come risulta tanto dall'articolo 1, lettera r), del Regolamento n. 1408/1971 quanto dall'articolo 1, lettera t), del Regolamento n. 883/2004), sono fissati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi in questione sono stati maturati (v., in tal senso, CGUE 20.1.2005, Salgado Alonso, C-306/03).

3.Ancora di recente la Corte di Giustizia (sentenza 22.1.2026, Sovisso, C-633/24) ha ribadito che:

-«il regolamento n. 883/2004, il cui scopo è assicurare un coordinamento tra sistemi nazionali distinti, lascia impregiudicati questi ultimi e non istituisce un regime comune di previdenza sociale. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, punto 29 e giurisprudenza citata)»;

-«di conseguenza, in mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il



diritto a prestazioni (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, punto 30 e giurisprudenza citata)»; -«nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, punto 31 e giurisprudenza citata). 38. A tale riguardo, occorre sottolineare che il Trattato FUE non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale».

4.La totalizzazione dei periodi non comporta alcun trasferimento effettivo di contribuzione dall'uno all'altro ente previdenziale ma determina solo una riunione fittizia dei contributi utile ai fini del riconoscimento del diritto ma che non rileva ai fini del calcolo del trattamento, che viene eseguito in base alla legge nazionale; detto meccanismo, quindi, «non richiede oneri a carico degli interessati, dal momento che i contributi rimangono presso gli enti previdenziali cui sono stati versati, ma virtualmente vengono sommati gli uni agli altri ai fini della maturazione del diritto a pensione. ... Il cumulo, invero, era ed è previsto solo ai fini di determinare quest'ultima mentre, poi, quanto all'ammontare della prestazione, ciascun ente previdenziale erogava ed eroga la pensione in misura corrispondente all'effettivo ammontare dei contributi di cui ha ricevuto il versamento, secondo il principio del pro-rata» (così



Cass. n. 27115/2025 e precedenti ivi richiamati. CGUE Boguslawa Zaniewicz-Dybeck C-189/16).

5. Non vi sono precedenti della CGUE che specificatamente abbiano affrontato il tema della lettura dell'art. 58 del Regolamento n. 883/2004 in relazione alla problematica oggi in esame.

5.1. Le decisioni Stinco e Panfilo C-132/96 e Koschitzki C-30/04 sono riferite alla disciplina di cui al precedente Regolamento n. 1408/1971 ed hanno affrontato il diverso problema se la pensione virtuale utilizzata come base per il calcolo delle pensioni italiane pro rata avrebbe dovuto comprendere l'integrazione al minimo (anche nel caso in cui fosse stato superato il limite di reddito secondo la legislazione italiana).

5.2. Nelle conclusioni dell'avvocato generale F. Jacobs del 4 maggio 2005 nella causa Koschitzki C-30/04 al punto 5 si legge che «La legge italiana prevede un livello minimo di pensione. Qualora la pensione totale cui si ha diritto (compresa ogni pensione dovuta da un altro Stato membro) ricada al di sotto di tale livello, è dovuta un'integrazione per compensare la differenza». Parimenti avviene nelle conclusioni del medesimo avvocato generale del 25 settembre 1997 nella causa Stinco e Panfilo.

5.3. La sentenza Torri/Office national des pensions pour travailleurs salariés Causa 64-77 si è pronunciata in ordine all'art. 50 del Regolamento n. 1408/1971 (rubricato "Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario"), in forza del quale "Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato



il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima".

In tale decisione è stato affermato che "l'articolo 50 copre i casi in cui i periodi di impiego del lavoratore ai sensi della legislazione degli stati a cui era soggetto sono stati relativamente brevi, con la conseguenza che l'importo totale delle prestazioni corrispettive da tali stati non garantisce un tenore di vita ragionevole. 6. Al fine di porre rimedio a tale situazione, l'articolo in questione prevede che, qualora la legislazione dello stato di residenza stabilisca un beneficio minimo, il beneficio dovuto da tale stato sia aumentato di un supplemento pari alla differenza tra la somma dei benefici dovuti dai diversi stati membri alla legislazione a cui il lavoratore era soggetto e il beneficio minimo".

5.4. Sull'art. 50 del Regolamento n. 1408/1971 la sentenza Boguslaw Zaniwicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten C-189/16 si è pronunciata in un caso in cui veniva in discussione il problema se "nel calcolare la pensione garantita [svedese], l'istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l'assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del



regolamento n. 1408/71", pensione garantita svedese che non vi sono elementi per affermare se sia sovrapponibile alla integrazione al trattamento pensionistico minimo di cui alla legislazione italiana.

In tale occasione la CGUE ha affermato:

"occorre stabilire se il regolamento n. 1408/71, e più in particolare il suo articolo 50, osti alla normativa di uno Stato membro che preveda che, nell'ambito del calcolo dei diritti ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l'istituzione competente debba tener conto delle pensioni che l'interessato percepisce da un altro Stato membro.

57 Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 50 del regolamento n. 1408/71 contempla i casi in cui un lavoratore, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi d'attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita (sentenze del 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, punto 5, e del 17 dicembre 1981, Browning, 22/81, EU:C:1981:316, punto 12).

58 Per ovviare a questa situazione il suddetto articolo 50 dispone che, quando la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato sia maggiorata d'un complemento pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute dai vari Stati ai cui sistemi previdenziali il lavoratore è stato soggetto e la prestazione minima (sentenza del 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, punto 6).

59 Ne deriva che, come l'avvocato generale ha osservato al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l'articolo 50 del



regolamento n. 1408/71 prevede specificamente che sia preso in considerazione, all'atto del calcolo dei diritti ad una prestazione minima, come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l'importo effettivo delle pensioni che l'interessato percepisce da un altro Stato membro.

60 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1408/71 e, più in particolare, l'articolo 50 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, all'atto del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l'istituzione competente deve tenere conto dell'insieme delle pensioni che l'interessato effettivamente percepisce da uno o più altri Stati membri".

5.5. Conformi erano le conclusioni dell'avvocato generale M. Wathelet, presentate il 3 maggio 2017. In nota 4 l'avvocato scrive altresì che, *ratione temporis*, al caso di specie ritiene applicabile il regolamento n. 1408/1971, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, ma che "in ogni caso, l'articolo 46, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 50 del regolamento n. 1408/71 nel complesso corrispondono all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 58 del regolamento n. 883/2004".

6. Non vi sono, in conclusione, precedenti della CGUE che si siano pronunciati espressamente in ordine alla interpretazione da dare dell'art. 58 del Regolamento CE n. 883/2004 laddove si discuta se, per verificare la sussistenza del diritto alla integrazione al minimo del trattamento pensionistico prevista dalla legislazione italiana, debbano essere sommate la



prestazione nazionale e la prestazione straniera, nel caso in cui quella nazionale sia in regime di pro-rata e la estera sia invece autonoma, come nel caso di specie.

7. Pertanto, è necessario richiedere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

“Se l'art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE debba essere interpretato nel senso che, per verificare se spetti la integrazione al trattamento pensionistico minimo prevista dalla legislazione nazionale italiana, all'art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969, la prestazione estera autonoma debba essere sommata alla prestazione italiana in regime di pro-rata internazionale”.

8. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte, visti l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e l'art. 295 cod. proc. civ., chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell'Unione indicata in motivazione.

Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 e 10 giugno 2026.

La Presidente

Lucia Esposito

